

DECRETO RECANTE L'INDIVIDUAZIONE DELLA QUOTA DELL' 80% E DEL 20% DELLE RISORSE DEL FONDO UNICO NAZIONALE PER IL TURISMO DI PARTE CORRENTE E DI CONTO CAPITALE DA DESTINARE ALLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME E FINANZIATE DIRETTAMENTE DAL MINISTEO DEL TURISMO PER L'ANNUALITA' 2024

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale";

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica";

VISTO, in particolare, l'articolo 34, comma 6, della L. 196 del 31 dicembre 2009, ai sensi del quale "alla chiusura dell'esercizio finanziario al 31 dicembre, nessun impegno può essere assunto a carico dell'esercizio scaduto. Gli Uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato per le spese decentrate, non possono dare corso agli atti di impegno che dovessero pervenire dopo tale data";

VISTO l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del codice unico di progetto (CUP);

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, recante: "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.

VISTA la delibera CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che prevede la nullità degli atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, non identificati dal Codice unico di progetto;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, in particolare, l'articolo 6 concernente l'istituzione del Ministero del turismo;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e ss.mm.ii. recante "*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*" e, in particolare, l'articolo 54-bis che trasferisce al Ministero del turismo le funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in materia di turismo":

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2021, n. 102, recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

VISTO il decreto ministeriale n. 1206 del 15 luglio 2021, recante l'individuazione e l'attribuzione degli Uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero del turismo, in attuazione dell'articolo 19, comma 1, del



decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 27 luglio 2021 al n. 2196;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 177 recante il Regolamento di organizzazione del Ministro del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance (GU n. 284 del 5-12-2023), ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 24 novembre 2023 al n. 1539;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023 con cui è stato conferito l'incarico di Segretario Generale del Ministero del Turismo, ai sensi dell'art. 19, commi 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni, alla dott.ssa Barbara Casagrande, registrato alla Corte di Conti al n. 248 del 15/02/2024;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024", e, in particolare, l'articolo 1, che ai commi 366 e 368 istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo, rispettivamente, il Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e il Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023- 2025" che ha rifinanziato il Fondo unico nazionale di parte corrente, con una dotazione pari a 175.958.333 euro per l'anno 2023 e 41.100.000 euro per l'anno 2024 e il Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, con una dotazione pari a 100.000.000 euro per l'anno 2023, 55.000.000 per l'anno 2024, e 45.000.000 euro per l'anno 2025;

VISTO, l'articolo 1, comma 369, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, che prescrive che le modalità di attuazione, di riparto e di assegnazione delle risorse dei Fondi di cui ai commi 366 e 368 sono stabilite con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta legge;

VISTO, pertanto, il decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 3462 del 9 marzo 2022 recante "Disposizioni applicative per l'attuazione, il riparto e l'assegnazione delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e del Fondo unico nazionale per il turismo di parte capitale, di cui all'articolo 1, commi 366 e 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234";

VISTO il decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 8426 del 1° luglio 2022, recante "Modifiche al decreto interministeriale 3462/22 del 9 marzo 2022 del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze recante Diposizioni applicative per l'attuazione, il riparto e l'assegnazione delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e del Fondo unico nazionale per il turismo di parte capitale, di cui all'articolo 1, commi 366 e 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234";

VISTO il decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 8019 del 19 aprile 2023, recante "Modifiche al decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 3462 del 9 marzo 2022, recante "Disposizioni applicative per l'attuazione, il riparto e l'assegnazione delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e del Fondo unico nazionale per il turismo di parte capitale, di cui all'articolo 1, commi 366 e 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234", come modificato dal decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 1 luglio 2022, n. 8426";

VISTO, in particolare, l'articolo 1, lett. a), del citato decreto i sensi del quale "entro trenta giorni dall'adozione dell'atto di cui al comma 1, con accordo sottoscritto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, tenuto conto delle risorse disponibili e degli obiettivi da perseguire, si provvede, anche sulla base di una proposta in autocoordinamento, alla ripartizione delle risorse. La relativa assegnazione è successivamente disposta con uno o più decreti del Ministro del turismo";



VISTO, inoltre, l'articolo 1, lett. b), comma 2, del citato decreto ai sensi del quale "entro sessanta giorni dall'adozione dell'atto di cui al comma 1, con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano anche sulla base di una proposta in auto coordinamento, si provvede, tenuto conto delle risorse disponibili e degli obiettivi da perseguire, alla ripartizione e assegnazione delle risorse alle regioni e province autonome";

VISTO l'Atto di programmazione del Fondo unico nazionale del turismo di parte corrente, biennio 2023-2024, prot. n. 8915 del 5 maggio 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 12 giugno 2023 al numero 919, con il quale sono stati definiti gli indirizzi politico-amministrativi di natura programmatica da attuare nelle determinazioni volte all'individuazione degli interventi e alla ripartizione dei fondi stanziati per il biennio 2023-2024 dalla legge di bilancio 29 dicembre 2022, n. 197, e successive modifiche;

VISTO, in particolare, l'articolo 5 del citato Atto di programmazione di parte corrente, recante "Riparto risorse", ai sensi del quale "il Ministro del turismo, in coerenza con quanto stabilito dalla legge di bilancio e dai relativi aggiornamenti annuali, adotta un atto di programmazione biennale stabilendo annualmente una apposita quota delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui una quota non inferiore all'80% delle risorse del Fondo, da destinare alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzan, per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi di cui agli articolo 1 e 2";

CONSIDERATO, inoltre, che ai sensi del citato articolo 5 dell'atto di programmazione di parte corrente, biennio 2023-2024, "la rimanente quota delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui al comma 1, pari al 20%, è destinata alla realizzazione di particolari interventi di interesse nazionale per iniziative finanziate direttamente dal Ministero del turismo al fine di perseguire le medesime finalità di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021";

VISTO l'Atto di programmazione del Fondo unico nazionale del turismo di conto capitale, triennio 2023-2025, prot. n. 8912 del 5 maggio 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 12 giugno 2023 al numero 920, con il quale sono stati definiti gli indirizzi politico-amministrativi di natura programmatica da attuare nelle determinazioni volte all'individuazione degli interventi e alla ripartizione dei fondi stanziati per il triennio 2023-2025 dalla legge di bilancio 29 dicembre 2022, n. 197 e successive modifiche;

VISTO, in particolare, l'articolo 5 del citato Atto di programmazione di conto capitale, recante "Riparto risorse", ai sensi del quale "il Ministro del turismo, in coerenza con quanto stabilito dalla legge di bilancio e dai relativi aggiornamenti annuali, adotta un atto di programmazione triennale stabilendo annualmente una apposita quota delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui una quota non inferiore all'80% delle risorse del Fondo, da destinare alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzan, per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi di cui all'articolo 1";

CONSIDERATO, inoltre, che ai sensi del citato articolo 5 dell'atto di programmazione di conto capitale, triennio 2023-2025, "la rimanente quota delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui al comma 1, pari al 20%, è destinata alla realizzazione di particolari interventi di interesse nazionale per iniziative finanziate direttamente dal Ministero del turismo al fine di perseguire le medesime finalità di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021";

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 29 dicembre 2023, con il quale è stata disposta la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al Bilancio di previsione dello Stato, per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026;

VISTA la Legge 30 dicembre 2023, n. 213- pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2023 (suppl. ordinario n. 40) "Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2024 e Bilancio pluriennale per il triennio 2024 - 2026";



VISTO il decreto ministeriale prot. n. 7318 dell'11 marzo 2024 con il quale è stata provvisoriamente delegata la gestione delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero del turismo per l'esercizio finanziario 2024;

VISTA la Tabella 16, di cui alla citata Legge n. 213/2023, ai sensi della quale il Fondo unico nazionale per il turismo è stato rifinanziato, per l'annualità 2024, con una dotazione pari a € 39.258.750,00 di parte corrente e con una dotazione pari a € 90.000.000,00 di conto capitale;

VISTO che, tenuto conto della disponibilità finanziaria del capitolo di bilancio, in relazione alle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, è stata individuata la quota destinata al perseguimento delle finalità e degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2 dell'atto di programmazione delle risorse biennio 2023-2024, prot. n. 8915 del 5 maggio 2023 e successive modifiche, per l'annualità 2024, pari a € 20.000.000,00;

VISTO inoltre, tenuto conto della disponibilità finanziaria del capitolo di bilancio, che in relazione alle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, è stata individuata la quota destinata al perseguimento delle finalità e degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2 dell'atto di programmazione delle risorse triennio 2023-2025, prot. n. 8912 del 5 maggio 2023 e successive modifiche, per l'annualità 2024, pari a € 37.500.000,00.

RITENUTO, pertanto, alla luce delle disposizioni normative richiamate, di individuare la quota pari all'80% delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e di conto capitale, quale quota di competenza delle Regioni, per l'annualità 2024, così suddivisa tra parte corrente e conto capitale:

- € 16.000.000,00 destinati al perseguimento degli obiettivi del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente;
- € 30.000.000,00 destinati al perseguimento degli obiettivi del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale;

CONSIDERATO, altresì, che è individuata, per l'annualità 2024, la quota pari al 20% delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo, di parte corrente e di conto capitale, destinata alla realizzazione di interventi ed investimenti di interesse nazionale per iniziative finanziate direttamente dal Ministero del turismo, così quantificata:

- € 4.000.000,00 destinati al perseguimento degli obiettivi del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente;
- € 7.500.000,00 destinati al perseguimento degli obiettivi del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale;

DECRETA

Articolo 1

(Individuazione e ripartizione risorse di parte corrente)

- 1. In relazione alle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, di cui all'articolo 1, comma 366, della Legge 234/2021, è individuata, per l'annualità 2024, la quota pari all'80% delle risorse del Fondo, di competenza delle Regioni e Province autonome, di importo pari a € 16.000.0000,00
- 2. In relazione alle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, di cui all'articolo 1, comma 366, della Legge 234/2021, è individuata, per l'annualità 2024, la quota pari all'20% delle risorse del Fondo, destinata alla realizzazione di interventi ed investimenti di interesse nazionale per iniziative finanziate direttamente dal Ministero del turismo, di importo pari a € 4.000.000,00.
- 3. Tenuto conto della disposizione normativa di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, prot. n. 8019 del 19 aprile 2023, con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di



Trento e Bolzano, si provvede, anche sulla base di una proposta in auto coordinamento, alla ripartizione delle risorse.

Articolo 2 (Individuazione e ripartizione risorse di conto capitale)

- 1. In relazione alle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, di cui all'articolo 1, comma 368, della Legge 234/2021, è individuata, per l'annualità 2024, la quota pari all'80% delle risorse del Fondo, di competenza delle Regioni, di importo pari a € 30.000.0000,00
- 2. In relazione alle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, di cui all'articolo 1, comma 368, della Legge 234/2021, è individuata, per l'annualità 2024, la quota pari all'20% delle risorse del Fondo, destinata alla realizzazione di interventi ed investimenti di interesse nazionale per iniziative finanziate direttamente dal Ministero del turismo, di importo pari a € 7.500.000,00.
- 3. Tenuto conto della disposizione normativa di cui all'articolo 1, lett. b), comma 2, del decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, prot. n. 8019 del 19 aprile 2023, con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, si provvede, anche sulla base di una proposta in auto coordinamento, alla ripartizione delle risorse ed alla contestuale approvazione del Piano degli investimenti proposti dalle Regioni e Province autonome.

IL MINISTRO DEL TURISMO



DANIELA GARNERO SANTANCHE' 27.03.2024 19:26:58 GMT+01:00